TRATTAMENTO DI FAMIGLIA AL PERSONALE DIPENDENTE DAGLI ENTI AUSILIARI

Art. 1

Con effetto dal 1° gennaio 1941-XIX, al personale dipendente dai Comuni, dalle Provincie, dai relativi Consorzi, dalle Aziende autonome delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e' concesso, in sostituzione del trattamento di famiglia, comunque denominato, di cui attualmente fruisca, quello appresso indicato:

a) agli impiegati ed ai salariati di ruolo, l'indennita' di caro-viveri, nelle misure, alle condizioni e con le decorrenze stabilite per i segretari comunali;

b) agli impiegati ed ai salariati non di ruolo, l'aggiunta di famiglia, nelle misure, alle condizioni e con le decorrenze stabilite per il personale statale non di ruolo contemplato dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

c) al personale operaio, l'aggiunta di famiglia, nelle misure, alle condizioni e con le decorrenze previste per gli operai non di ruolo delle Amministrazioni statali dall'art. 11 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e successive modificazioni.

La disposizione di cui alla precedente lettera c) non e' applicabile agli operai assunti dagli Enti di cui sopra per lavori di carattere occasionale di durata non superiore a quindici giorni in un anno.

Versione in vigore dal 3 novembre 1942, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattamento di famiglia al personale dipendente dagli Enti ausiliari
Estremi	Legge 17 luglio 1942, n. 1161
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattamento-di-famiglia-al-personale-dipendente-dagli-enti-ausiliari/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it